



## Ordinanza sull'energia (OEn)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'energia è modificata come segue:

*Titolo prima dell'articolo 7*

### **Capitolo 3: Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili**

#### **Sezione 1: Guichet unique**

*Titolo dopo l'art. 9h*

#### **Sezione 5: Impianti eolici di cui all'articolo 71c LEne**

**Art. 9i** Soglia della potenza installata supplementare di 600 MW

Determinante per il calcolo ai fini della potenza installata supplementare di 600 MW degli impianti eolici di cui all'articolo 71c capoverso 1 LEne è la potenza installata supplementare degli impianti eolici d'interesse nazionale che sono stati autorizzati con decisioni passate in giudicato nell'ambito di una procedura in virtù dell'articolo 71c LEne.

**Art. 9j** Competenza dei Cantoni

Se il diritto cantonale non prevede altre competenze, l'autorità di cui all'articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979<sup>2</sup> è competente per l'autorizzazione da rilasciare sulla base dell'articolo 71c capoverso 1 lettera a LEne.

<sup>1</sup> RS 730.01  
<sup>2</sup> RS 700

**Art. 9k**            Obblighi di notifica e pubblicazione di informazioni su impianti eolici

<sup>1</sup> I Cantoni notificano immediatamente per iscritto all'UFE in relazione alle autorizzazioni di cui all'articolo 71c capoverso 1 lettera a LEne:

- a. il deposito pubblico di domande di costruzione con indicazione dell'ubicazione dell'impianto eolico, della potenza installata dell'impianto e della produzione di elettricità annua attesa;
- b. la concessione di autorizzazioni di prima istanza;
- c. il passaggio in giudicato di autorizzazioni;
- d. il ritiro di domande e la rinuncia ad autorizzazioni.

<sup>2</sup> Se un impianto viene messo in esercizio, il suo gestore lo deve notificare immediatamente per iscritto all'UFE con indicazione della potenza installata e della produzione di elettricità annua attesa.

<sup>3</sup> L'UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con i dati di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.

II

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>3</sup> sulla geoinformazione è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione,

<sup>3</sup>    RS 510.620

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 2)

## Catalogo dei geodati di base del diritto federale

*Inserire alla fine del catalogo:*

Denominazione	Basi legali	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecamento	Identificatore
Progetti di impianti eolici di cui all'articolo 71c LEne	RS 730.01 art. 9k	UFE			A	X	?

